

INAIL  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Roma, 2 luglio 2001

A TUTTE LE STRUTTURE  
CENTRALI E TERRITORIALI

OGGETTO: Decreto Ministeriale del 29 maggio 2001.

Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori agricoli autonomi.

Come noto, l'art. 25 del D.Lgs. N. 38/2000 dispone che l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 T.U. è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.

In attuazione del comma 2 di detto articolo, sulla G.U. n. 146 del 26 giugno u.s. è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 29 maggio 2001, che fissa le nuove modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico:

- dei datori di lavoro agricoli per gli infortuni occorsi a dipendenti a tempo determinato;
- dei lavoratori agricoli autonomi per gli infortuni occorsi a se stessi e agli appartenenti al loro nucleo familiare.

Considerato che per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato già vigeva, in materia, il regime industriale (legge n. 54/1982), il suddetto provvedimento porta a compimento l'armonizzazione tra i due settori **relativamente alla denuncia di infortunio**.

Resta invece immodificata l'attuale normativa che disciplina le denunce di malattie professionali dei lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché dei lavoratori autonomi e del loro nucleo familiare, per le quali il decreto ministeriale fa esplicito rinvio alle norme contenute nel Titolo II del Testo Unico.

Le nuove modalità di denuncia si applicano agli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, e cioè dal 26 giugno 2001.

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emanato la lettera circolare n. 1223 del 27 giugno 2001 che si allega.

### **Aspetti interpretativi.**

Circa i profili interpretativi, si osserva che le modalità operative dettate dal decreto ministeriale recepiscono sostanzialmente il regime vigente per il settore industriale per quanto attiene agli infortuni occorsi ai lavoratori a tempo determinato e agli appartenenti al nucleo familiare del lavoratore autonomo, mentre per quanto riguarda l'infortunio occorso al lavoratore autonomo viene definita dal decreto stesso una disciplina che non si discosta da quella in vigore per i titolari di azienda artigiana.

Ne consegue che per l'attuazione del decreto ministeriale non sono necessarie specifiche direttive, essendo possibile applicare le istruzioni impartite con la circolare n. 22/1998, sia per quanto riguarda i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori agricoli a tempo determinato, sia per quanto riguarda i lavoratori agricoli autonomi per gli infortuni occorsi agli appartenenti al loro nucleo familiare, sia infine per ciò che concerne i medesimi lavoratori agricoli autonomi per gli infortuni occorsi a se stessi.

Per questi ultimi, in particolare, i commi 8 e 9 dell'art. 1 del decreto ministeriale, in analogia a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 203 del testo unico per gli artigiani, stabiliscono – in luogo della sanzione amministrativa ex L. n.561/1993 per tardata denuncia dell'infortunio all'INAIL - la perdita del diritto alla indennità di temporanea per i giorni antecedenti la tardiva comunicazione, salvo nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'impossibilità di provvedervi, casi nei quali l'obbligo di segnalazione è trasferito sul sanitario che per primo ha constatato le conseguenze dell'infortunio.

E' noto, tuttavia, che per quanto riguarda gli artigiani l'Istituto ha ritenuto di dover prendere in considerazione la particolare situazione di difficoltà in cui può comunque venirsi a trovare il lavoratore autonomo al momento dell'infortunio, anche in assenza di una vera e propria impossibilità, stabilendo (cfr. punto 4.2. della citata circolare) di ritenere assolto l'obbligo di denuncia all'INAIL nei termini di legge ogni volta che il predetto, o il suo medico curante, invii il solo certificato medico nel rispetto dei termini stessi, ferma restando la sospensione del pagamento della indennità di temporanea sino alla acquisizione della denuncia debitamente compilata e sottoscritta.

Stante la sostanziale omogeneità di condizione, la stessa linea di condotta deve essere seguita nei confronti dei lavoratori autonomi agricoli nel caso di infortuni occorsi a se stessi.

Pertanto, ricevuto il certificato medico **nel rispetto dei termini di legge**, l'Unità territoriale provvederà a sollecitare l'interessato a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia quanto prima possibile e, una volta accertata l'esistenza dei presupposti per l'indennizzabilità, provvederà ad erogare l'indennità di temporanea, **senza applicare la sanzione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale**.

### **Indirizzi operativi**

E' allo studio l'opportunità di predisporre un apposito modulo per la denuncia di infortunio in tutto il settore agricolo.

Nel frattempo deve essere utilizzato il modello vigente per la denuncia di infortunio nel settore industriale.

Si raccomanda alle Unità territoriali di assumere ogni iniziativa utile alla divulgazione delle informazioni sulle innovazioni normative introdotte in materia e di prestare la massima disponibilità nei confronti dell'utenza per chiarimenti e supporti riguardanti la compilazione del modulo di denuncia, in particolare coinvolgendo e sensibilizzando le Organizzazioni di categoria più rappresentative dei datori di lavoro agricoli e gli Enti di patrocinio; analoga opera di divulgazione sarà svolta al centro dalla Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to Alberigo Ricciotti)

ALL: 1

AU.

Lett.Circ. 27 giugno 2001, n. 1223. <sup>(1)</sup>

**Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, art. 25: denuncia degli infortuni sul lavoro in agricoltura.**

---

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione AA.GG e del personale, Divisione VII, Coordinamento Ispezioni del lavoro.

---

Com'è noto, il *D.P.R. n. 1124 del 1965* disciplina diversamente la materia relativa all'assicurazione infortuni nell'industria - titolo I - da quella nell'agricoltura - titolo II - ponendo a carico dei datori di lavoro assoggettati al titolo I l'obbligo di denunciare gli infortuni occorsi ai propri dipendenti in base alle disposizioni contenute negli artt. 53 e 54, mentre per gli infortuni occorsi ai lavoratori agricoli lo stesso obbligo è stato posto a carico del medico che ha prestato assistenza all'infortunato, in base alle disposizioni contenute negli artt. 238 e 239.

Al fine di dare attuazione al riordino della disciplina dell'assicurazione infortuni in agricoltura e alla semplificazione dell'azione amministrativa, il legislatore ha previsto - art. 25 *D.Lgs. n. 38 del 2000* - il trasferimento dell'obbligo della denuncia degli infortuni in agricoltura, posto a carico del medico dagli artt. 238 e 239, al datore di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza dell'infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, si ricorda che un primo intervento diretto ad uniformare le diverse disposizioni vigenti in materia era già stato effettuato dal legislatore con l'art. 14 della *legge 26 febbraio 1982, n. 54*, con il quale è stata estesa l'applicazione della sanzione di cui agli artt. 53 e 54 anche al caso di mancato adempimento di detto obbligo da parte dei datori di lavoro agricolo.

Sempre con l'art. 25 del *D.Lgs. n. 38 del 2000*, il legislatore, inoltre, ha demandato all'INAIL il compito di stabilire le modalità operative per la denuncia in questione. L'Istituto previdenziale ha provveduto a tal fine con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata con *decreto ministeriale 29 maggio 2001*, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 26 giugno 2001, n. 146.

Le modalità in essa contenute sono state redatte tenendo conto di quelle previste dagli artt. 53 e 54 del titolo I del T.U. citato, relative all'obbligo della denuncia degli infortuni per i datori di lavoro diversi da quelli agricoli, al fine di rispettare l'intenzione del legislatore di realizzare una disciplina uniforme della materia.

Pertanto, essendo stato regolamentato l'obbligo di denuncia degli infortuni in agricoltura conformemente a quanto disposto dagli artt. 53 e 54, nel rispetto della ratio del legislatore, la mancata osservanza di tali precetti, comporterà l'applicazione della sanzione prevista dagli stessi articoli.

Ne deriva, ovviamente, che in caso di accertato inadempimento di detto obbligo, la sanzione precedentemente applicabile al medico, non sia oggi, invece, più applicabile al datore di lavoro, per il quale troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 53 e 54, da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Si richiama, inoltre, l'attenzione di codesti uffici su alcune fattispecie particolari, relative sia agli infortuni occorsi ai lavoratori agricoli autonomi e agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro sia allo stesso lavoratore agricolo autonomo, nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio se questo è seguito da morte o da lesioni tali da prevedere la morte o da una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni.

Nel primo caso, il mancato adempimento della denuncia nei termini di cui all'art. 53, comporterà, analogamente a quanto previsto dall'art. 203 dello steso T.U. per l'infortunio occorso ai titolari di aziende artigiane, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 52, ovvero la mancata corresponsione dell'indennità per il tempo antecedente la denuncia all'Istituto assicuratore e non anche la sanzione prevista all'art. 53, applicabile al solo caso di mancato adempimento dell'obbligo di denuncia, da parte dei datori di lavoro o dei titolari del nucleo di appartenenza dell'infortunato, degli infortuni da cui siano colpiti i prestatori d'opera.

Nel secondo caso, qualora in seguito ad infortunio occorso al lavoratore agricolo autonomo, questi si trovi nell'impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio se questo è seguito da morte o da lesioni tali da doverne prevedere la morte o da una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, l'obbligo di denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza permane in capo al sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio con la conseguenza che non operando la modifica prevista dall'art. 25 del *D.Lgs. n. 38 del 2000*, in caso di mancato adempimento di tale obbligo da parte del sanitario, quest'ultimo sarà punito ai sensi dell'art. 246.

Il dirigente

(dr. Luigi Caiazza)